



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 136 DEL 03-11-2014

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale – Approvazione e Determinazione Aliquota Tributi Servizi Indivisibili – TASI Anno 2015 -

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE	ASSENTE
LEANZA SEBASTIANO SINDACO	X	
AMATO GIUSEPPE MARIA ASSESSORE	X	
DRAIA' ELEONORA ASSESSORE	X	
PROFETA GIUSEPPE ASSESSORE	X	

4

0

L'anno duemilaquattordici, il giorno 03, del mese di novembre, alle ore 15.00, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso

VISTO l' O.R.E.L.

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 120 del 18/06/10;

Vista la proposta del Sindaco , allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo;

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica, allegato n. (2);

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile, allegato n. (3);

Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Sentito il parere favorevole del Segretario Generale

DELIBERA

1. Approvare la proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore Economico/Finanziario, in quanto propedeutica all'approvazione dello schema di bilancio anno 2014 e pluriennale 2014/2016;
2. Trasmettere la medesima proposta al Presidente del Consiglio Comunale, perchè provveda a sottoporla all'esame del Consiglio in uno allo schema di bilancio che verrà successivamente deliberato dalla Giunta Comunale.


Il Segretario Generale

Alfredo Verso



L'Assessore Anziano

Amato Giuseppe Maria



Il Sindaco

Sebastiano Leanza





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Protocollo n. 831 03 11 2014

trasmessa a mezzo pec

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Al Collegio dei revisori dei conti

SEDE

Oggetto: T **APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA Tributi Servizi Indivisibili - TASI ANNO 2015** – trasmissione proposta al Consiglio Comunale; Atti propedeutici alla predisposizione schema di bilancio di previsione 2014, pluriennale 2014 – 2016.

Con la presente, come in ultimo ribadito con nota protocollo n. 703/2014, alle S. V. indirizzata, con la quale si riportavano i seguenti dati relativi alle partite straordinarie:

Proposte per recupero differenziale:

differenziale tra entrate e spese		-343.975,05	
RIDETERMINAZIONE ENTRATA INSERIMENTO ENTRATE STRAORDINARIE			NOTE
		€	INSERITO IN BILANCIO € 151.000 CIRCOLARE N. 22/2013
TRASPORTO ALUNNI ANNO 2010 INCASSATO		109.962,61	
		€	determina responsabile n. 52/2014
ICI ACCERTAMENTI ANNO 2009		135.920,14	
totale complessivo		€ 245.882,75	TOTALE ENTRATA STRAORDINARIA

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Piazza della Repubblica - 94019 Valguarnera Caropepe EN


SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

P.Iva 00046840864-

tel 0935 946015

Mail economicofinanziario.vg@comune.pec.it -- settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

evidenziando inoltre nella missiva citata che: "Altro dato da tenere in considerazione è quello riferito alla copertura del disavanzo nell'anno 2015/ 2016. Tale differenziale nel pluriennale non può essere coperto con entrate straordinarie, quindi si devono tagliare spese e/o aumentare entrata corrente per garantire l'equilibrio, tenendo conto altresì che l'anno prossimo si dovranno anche sostenere, a carico del bilancio, le spese per la consultazione elettorale".

si **comunica** pertanto che si rende necessaria ed inevitabile una manovra tariffaria, per l'anno 2015 e seguenti, che permetta la chiusura del bilancio in pareggio, manovra che può riguardare solo la TASI sulle prime abitazioni, la cui aliquota, per garantire una previsione di entrata congrua, non può essere inferiore al 2 per mille.

In conseguenza di quanto infra riportato si trasmette, alla Giunta Comunale, una proposta deliberativa che stabilisce di applicare per l'anno 2015 e seguenti la TASI per le prime abitazioni al 2 per mille, in maniera che venga manifestata la volontà dell'Organo Politico ed inviata al Consiglio Comunale, unico organo competente a deliberare in merito, al fine che lo stesso assuma le proprie determinazioni.

Si precisa infine che tale atto è propedeutico alla predisposizione dello schema di bilancio di previsione e pluriennale, il cui pareggio potrà essere garantito solo se viene inserita tale previsione di entrata e pertanto si ribadisce che tale previsione di gettito è necessaria al fine di garantire il pareggio di bilancio.

Una volta che la Giunta Comunale delibererà verrà inviato alla stessa lo schema di bilancio di previsione, il pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica, essendo l'organo competente ad approvare lo schema e trasmetterlo al Consiglio Comunale in uno agli atti propedeutici e ai pareri obbligatori al fine della definitiva approvazione.

Tanto dovevasi per dovere d'ufficio.



IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Calogero Centonze

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Piazza della Repubblica - 94019 Valguarnera Caropepe EN

P.Iva 00046840864 - tel 0935 956045

Mail economicofinanziario.vg@comune.pec.it -- settoreragioneria@comune.valguarnera.en.it

OGGETTO: APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA Tributi Servizi Indivisibili - TASI ANNO 2015 – trasmissione proposta al Consiglio Comunale

Visto che con delibera di consiglio comunale n. 60 - del 09 09 2014 è stato approvato il regolamento IUC, ed è stata prevista l'introduzione della TASI a decorrere dal 2014;

Visto e richiamato l'Articolo 1.3 DETERMINAZIONE del regolamento approvato che prevede:

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :
 - a) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
 - c) Nel caso in cui le tariffe non vengono deliberate entro il termini di cui sopra, come previsto per legge, verranno applicate le aliquote e tariffe dell'anno precedente

Visto e richiamato l'Articolo ART. 4.5 "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE" che prevede che:

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui al precedente comma, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
3. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite di cui al comma 1.

- 4. Il consiglio comunale approva annualmente, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del presente Regolamento e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.**
5. Nel caso in cui le tariffe non vengono deliberate entro il termini di cui sopra, come previsto per legge, verranno applicate le aliquote e tariffe dell'anno precedente.

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669.
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base di base della TASI è pari all'1 per mille.
- il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo

52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre aliquota fino all'azzeramento.

- ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione e alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Rilevato che:

- ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono esser superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- Ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. 147/2013 la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
 - a) all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 E A/9;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite a abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
 - e) all'abitazione principale del coniuge superstite

- f) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- g) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
- h) ai fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:
- il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione di bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 - per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi

Visto che dalle simulazione effettate sul portale del federalismo fiscale, dati che permettono l'iscrizione della posta in entrata sul bilancio di pluriennale dell'anno 2015/2016, per ottenere un gettito di € 170.000,00 ca. si deve applicare una aliquota pari al 2 per mille;

Considerato che i costi dei servizi indivisibili che l'Amministrazione intende coprire con il gettito TASI sono quelli di cui a seguito:

Spese illuminazione pubblica	210.00,00
Interventi relativi all'ambiente e al territorio	71.898,94
TOTALE	281.899,94

Percentuale di copertura sul gettito presunto 60% ca..

Tenuto conto che l'applicazione della tassa, per l'anno 2015 e 2016, risulta necessaria ed indispensabile per garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio, e che la sua applicazione viene proposta nel modo seguente:

aliquota TASI ordinaria nella misura del 2 per mille per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota TASI ordinaria nella misura dell'1 per mille per

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:

- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,6%

Tenuto conto che per l'anno 2014 il Consiglio Comunale ha deliberato con proprio atto n. 59 del 09/09/2014 di applicare per l'esercizio in corso una aliquota pari a zero;

Vista che la competenza esclusiva a deliberare le aliquote è del Consiglio Comunale;

Vista e richiamata la relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio trasmessa dal ragioniere generale in data 22/07/2014 protocollo n. 687/2014;

Vista e richiamata la nota protocollo n. 703/2014 con la quale si ribadivano e chiarivano alcuni punti in merito alla relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Vista la delibera di giunta comunale n. 114/2014 con la quale la Giunta richiedeva al Consiglio Comunale la revoca in autotutela della delibera n. 59/2014 e che il Consiglio Comunale con proprio atto n. 76 del 17/10/14 rigettava la proposta della Giunta Comunale;

Vista e richiamata la missiva di trasmissione di tale atto, a firma del Ragioniere Generale, inviata al Presidente del Consiglio Comunale, Al Segretario Generale e al Collegio dei revisori dei conti, con la quale si ribadiva che l'unico modo per garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2015 e 2016 è quello di applicare un'aliquota tasi per le prime abitazioni pari al 2 per mille, cosa che permette un'iscrizione tra le previsioni di entrata, di una somma necessaria a garantire il pareggio di bilancio;

Vista che la competenza esclusiva a deliberare le aliquote è del Consiglio Comunale;

Vista la L.R. n.48/91;

Visto il D.. Lgs.vo n. 267/2000;

Vista la L.R. n.30/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;

Visto il parere di regolarità tecnico contabile;

Ritenuto di provvedere in merito

PROPONE

- 1) approvare

l'aliquota TASI ordinaria nella misura del 2 per mille per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota TASI ordinaria nella misura dell' 1 per mille per

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:

- tutti i fabbricati, aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU del 0,6%

- 2) Di dare atto che la TASI copre, per l'anno 2015/2016, in parte la spesa per i servizi così come indicati nelle premesse e che il tasso di copertura è pari a ca. il 60%;
- 3) Di dare atto che l'organo competente per legge a determinare le aliquote è il Consiglio

Comunale e pertanto di trasmettere tale atto al Consiglio affinché provveda a deliberare in tal senso;

- 4) Di dare atto che l'applicazione della TASI così come proposta contribuisce, con le contestuali misure di riduzione della spesa, a garantire il pareggio del bilancio per gli anni 2015 e 2016 .

31/11/2019



Il ragioniere generale
dott. Calogero Centonze



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


Oggetto: APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA Tributi Servizi Indivisibili - TASI ANNO 2015 trasmissione proposta al Consiglio Comunale

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime: **PARERE FAVOREVOLE.**

Sede Municipale: 03 11 02014

Il Responsabile del Settore







COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTA Tributi Servizi Indivisibili - TASI ANNO 2015 trasmissione proposta al Consiglio Comunale

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime: **PARERE FAVOREVOLE.**

Sede Municipale: 03/11/2014



Il Responsabile del Settore

_____ 



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 136 del 3-11-14, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 3-11-14 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE